

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE



Il presente Fascicolo informativo, contenente:  
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;  
b) Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa**

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

Divisione  NUOVA MAA

**Unipol**  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**NOTA INFORMATIVA**  
**Prodotto RC VITA PRIVATA**

**(ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)**

*La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.  
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.*

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.

Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).

Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), indirizzo di posta elettronica [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it).

E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a 04.2014)**

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

**B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**GLOSSARIO**

Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:

*Parte generale:*

**Assicurazione**

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

**Contraente**

La persona che stipula l'Assicurazione.

**Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Polizza**

Tutti i documenti che costituiscono l'Assicurazione.

**Premio**

La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice.

*Definizioni specifiche per l'Assicurazione RC Vita Privata*

**Assicurato**

Il Contraente e le persone che convivono con lui in modo continuativo, compresi i figli minorenni anche se non conviventi.

**Dimora abituale**

È l'abitazione ubicata nel territorio italiano nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

**Dipendenze**

Sono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non intercomunicanti con l'abitazione.

**Esplosione**

È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato**

Sono i locali adibiti a civile abitazione, **escluso il terreno**.

Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, **ma solo se intercomunicante con l'abitazione stessa**.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura;
- le opere di fondazione o interrate;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- gli affreschi, le statue e i mosaici **che non abbiano valore artistico**

e in genere tutto quanto è destinato al servizio del Fabbricato assicurato.

Include inoltre le Dipendenze (anche se poste in corpi separati), i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i giardini e gli alberi, le attrezzature da gioco e gli impianti sportivi.

**Franchigia**

È la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto**

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.

**Incendio**

È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare che si può autoestendere e propagare.

**Massimale**

È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro.

**Prestatore di lavoro**

La persona che presta la propria opera presso la Dimora abituale del Contraente.

**Scoppio**

È l'improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. **Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.**

Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.

**AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all'altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 "Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto garantisce l'Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla conduzione dell'abitazione, ai fatti della vita privata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato al quadro *Responsabilità civile verso terzi* delle condizioni di assicurazione.

**AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all'interno delle Definizioni specifiche per l'Assicurazione RC Vita Privata, del quadro Responsabilità civile verso terzi e delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.**

**Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 150, Indennizzo corrisposto Euro 350.**

**Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 3.000, limite di Indennizzo pari a Euro 2.500, Indennizzo corrisposto Euro 2.500**

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del Rischio

**AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

#### 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio

Non sono previste ipotesi di aggravamento o diminuzione del Rischio, secondo quanto previsto dall'art. 5 "Aggravamento o diminuzione del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### 6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

**AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l'intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi.**

**Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1° comm a, del codice civile).**

#### 7. Rivalse

**AVVERTENZA: Relativamente agli indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 del codice civile.**

#### 8. Diritto di recesso

**AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 7 "Recesso in caso di Sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

**Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1° comma, del codice civile).**

#### 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto al Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

#### 10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il Rischio è ubicato in Italia.

E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

#### 11. Regime fiscale

Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.

### C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

#### 12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

***AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all'intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull'intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al quadro Norme per la liquidazione dei Sinistri delle condizioni di assicurazione.***

#### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami e Assistenza Clienti

Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.5181.5353

Indirizzo di Posta Elettronica: [reclami@unipolsai.it](mailto:reclami@unipolsai.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito *internet*:

<http://ec.europa.eu/fin-net> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.

***UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.***

***Il rappresentante legale***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Carlo Cimbrì



**N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135**

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014*



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## SOMMARIO

### Definizioni

- Definizioni relative all'Assicurazione in generale
- Definizioni specifiche per l'Assicurazione RC VITA PRIVATA

### Responsabilità civile verso terzi

- 1 Oggetto dell'Assicurazione
- 2 Estensione territoriale
- 3 Delimitazioni
  - 3.1 Persone non considerate terzi
  - 3.2 Esclusioni
  - 3.3 Franchigia
- 4 Riepilogo sottolimiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti

### Norme per la liquidazione dei Sinistri

- 5 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro
- 6 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali
- 7 Assicurazione presso diversi Assicuratori

### Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- Art. 2 Decorrenza della garanzia
- Art. 3 Pagamento del Premio
- Art. 4 Adeguamento del Premio
- Art. 5 Aggravamento o diminuzione del Rischio
- Art. 6 Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità
- Art. 7 Recesso in caso di Sinistro
- Art. 8 Indicizzazione
- Art. 9 Modifiche dell'Assicurazione
- Art. 10 Rinvio alle norme di legge

## Definizioni

Ai seguenti termini –se richiamati nel testo con l’iniziale maiuscola- le parti attribuiscono il significato precisato di seguito, valido agli effetti delle garanzie prestate:

- **Definizioni relative all’Assicurazione in generale**

**Assicurazione**

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.

**Contraente**

La persona che stipula l’Assicurazione.

**Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

**Polizza**

Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.

**Premio**

La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.

**Società**

L’impresa assicuratrice.

- **Definizioni specifiche per l'Assicurazione RC VITA PRIVATA**

**Assicurato**

Il Contraente e le persone che convivono con lui in modo continuativo, compresi i figli minorenni anche se non conviventi.

**Dimora abituale**

È l'abitazione ubicata nel territorio italiano nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

**Dipendenze**

Sono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non intercomunicanti con l'abitazione.

**Esplosione**

È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato**

Sono i locali adibiti a civile abitazione, *escluso il terreno*.

Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, *ma solo se intercomunicante con l'abitazione stessa*.

Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura;
- le opere di fondazione o interrate;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- gli affreschi, le statue e i mosaici *che non abbiano valore artistico*

e in genere tutto quanto è destinato al servizio del Fabbricato assicurato.

Include inoltre le Dipendenze (anche se poste in corpi separati), i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i giardini e gli alberi, le attrezzature da gioco e gli impianti sportivi.

**Franchigia**

È la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto**

È l'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.

**Incendio**

È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare che si può autoestendere e propagare.

**Massimale**

È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Risarcimento in caso di Sinistro.

**Prestatore di lavoro**

La persona che presta la propria opera presso la Dimora abituale del Contraente.

**Scoppio**

È l'improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. *Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.*

## Responsabilita' civile verso terzi

### 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura, *entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza*, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l'Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti da **fatti della vita privata**.

La garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla **conduzione** del Fabbricato adibito a **Dimora abituale e/o dimora saltuaria**.  
La garanzia è estesa anche ai danni da **spargimento d'acqua** e di altri liquidi, *fino al raggiungimento di euro 2.500 per Sinistro. Sono esclusi i danni provocati da guasti o rotture accidentali degli impianti fissi al servizio del Fabbricato*;
- b) per fatto dei **figli minorenni**;
- c) dall'**intossicazione o dall'avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- d) dalla **pratica di attività del tempo libero**, come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio, anche con uso di macchine e attrezzature;
- e) dall'**esercizio di sport**, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, *escluse le competizioni di carattere professionale o comunque retribuite*;
- f) dalla proprietà, dal possesso, dall'uso e dalla custodia di **animali domestici**. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell'Assicurato temporaneamente in consegna o custodia gli animali. *La garanzia non vale per i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni*;
- g) dalla proprietà, dal possesso, dall'uso e dalla custodia di **animali da sella**;
- h) in qualità di **trasportato** su veicoli o natanti altrui;
- i) dalla **guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni** privi dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge qualora trasportino illecitamente terze persone.  
La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. *In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all'insaputa dei genitori.*  
Questa garanzia è prestata *nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro*;
- j) dalla proprietà, dal possesso, dall'uso o dalla navigazione di **natanti** con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati, *esclusi i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi*;
- k) dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di **biciclette** anche elettriche, di carrozzelle per disabili e di giocattoli entrambi anche a motore;
- l) dalla partecipazione da parte dell'Assicurato **in qualità di genitore accompagnatore alle attività scolastiche** dei figli, quali gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;

L'Assicurazione comprende inoltre:

- m) i **danni causati a terzi da Prestatori di lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi**, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di regresso o di surroga eventualmente esperite dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato.  
Questa garanzia è prestata *nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro*.

- n) i danni da **Incendio, Esplosione e Scoppio** di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.  
Questa garanzia è prestata *nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro.*
- o) i danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'**inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua e del suolo.  
Questa garanzia è prestata *nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro;*
- p) i danni derivanti da **interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, *solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.*  
Questa garanzia è prestata *nell'ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento di euro 50.000 per Sinistro.*

## 2 - Estensione territoriale

L'Assicurazione opera per i danni che avvengono nel mondo intero, *salvo le garanzie relative alla conduzione della Dimora abituale, valide esclusivamente nel territorio italiano.*

## 3 - Delimitazioni

### 3.1 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- *l'Assicurato;*
- *se l'Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;*
- *le società che rispetto all'Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.*

### 3.2 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. *causati con dolo*, salvo i danni derivanti da atti dolosi dei figli minorenni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art.1900 del Codice Civile;
2. *riconducibili all'Assicurato in qualità di proprietario delle abitazioni e dei Fabbricati in genere nonché derivanti da lavori di straordinaria manutenzione; derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;*
3. *derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e comunque retribuite;*
4. *derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;*
5. *derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici;*
6. *derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia;*
7. *derivanti da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore*, salvo quanto previsto dal punto 1.1 alle lettere h), i), k);
8. *derivanti da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi come regolamentata dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni*, salvo quanto previsto dal punto 1.1 alla lettera i);
9. *derivanti da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani e dalla pratica del parapendio;*
10. *alle cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;*
11. *da Furto;*
12. *derivanti da inquinamento di natura non accidentale;*
13. *attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto;*
14. *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
15. *derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia;*
16. *derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.).*

### 3.3 - Franchigia

In caso di Sinistro, la Società applica una *Franchigia di euro 150*.

### 4 - Riepilogo sottolimiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti

| Responsabilità civile verso terzi                               |   |                             |                       |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| Garanzie  | Descrizione   | Sottolimiti di Risarcimento | Franchigie / Scoperti |
| Responsabilità civile verso terzi, per fatti della vita privata | Per ogni Sinistro nell'ambito delle garanzie previste al punto 1-Oggetto dell'Assicurazione |                             | € 150                 |
|   | Conduzione, limitatamente ai danni da spargimento acqua e altri liquidi                     | € 2.500 per Sinistro        | € 150                 |
|   | Guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni                                     | € 50.000 per Sinistro       | € 150                 |
|   | Danni causati e subiti da Prestatori di lavoro  | € 50.000 per Sinistro       | € 150                 |
|   | Incendio, Esplosione e Scoppio di beni dell'Assicurato                                      | € 50.000 per Sinistro       | € 150                 |
|   | Inquinamento accidentale  | € 50.000 per Sinistro       | € 150                 |
|   | Interruzione di attività  | € 50.000 per Sinistro       | € 150                 |

## Norme per la liquidazione dei Sinistri

### 5 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

*Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.*

*L'Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell'accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.*

### 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

La Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

*Le spese relative alla difesa sono a carico della Società fino a un importo pari al quarto del Massimale a cui si riferisce la domanda risarcitoria.*

*Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

*La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non ha designato né di multe ammende.*

### 7 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi Rischi coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno il Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato autonomamente.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

*Se l'Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto al Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.*

### Art. 2 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il Premio successivo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 3 Pagamento del Premio

*I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.*

Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

### Art. 4 Adeguamento del Premio

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 6 Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità, *alla scadenza del contratto la Società ha facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Premio precedentemente convenuto*; in tal caso comunica al Contraente almeno novanta (90) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

*Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall'Art. 3 Pagamento del Premio equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza.*

### Art. 5 Aggravamento o diminuzione del Rischio

Non sono previste ipotesi di aggravamento o diminuzione del Rischio.

### Art. 6 Proroga dell'Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità

*In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.*

*Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.*

Se l'Assicurazione è stipulata - ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in scheda di Polizza. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

### Art. 7 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.

La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
- dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di Rischio non corso.

Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.



## **Art. 8 Indicizzazione**

I Massimali, i limiti di Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'ISTAT.

L'adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l'Indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
- b) se tra l'Indice del mese di giugno dell'anno precedente la scadenza di una rata annuale e l'Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, i Massimali, i limiti di Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa.

Non sono soggette ad adeguamento le Franchigie.

Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell'indice, la Società effettuerà l'adeguamento sulla base dell'ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l'ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell'indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).

## **Art. 9 Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.

## **Art. 10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65  
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo  
Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046  
[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

